



**REGOLAMENTO
DEI CIMITERI
DEL
COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE**

Indice

| | | |
|---------|---|------------|
| Art. 1 | Amministrazione | pagina 4 |
| Art. 2 | Delega | pagina 4 |
| Art. 3 | Doveri dell'affossatore | pagina 4 |
| Art. 4 | Esclusività | pagina 4 |
| Art. 5 | Registro inumazioni, urne cinerarie e tombe di famiglia | pagina 4 |
| Art. 6 | Planimetria dei cimiteri | pagina 4 |
| Art. 7 | Suddivisioni e ordine sepolture | pagina 4/5 |
| Art. 8 | Fosse individuali | pagina 5 |
| Art. 9 | Durata concessioni fosse individuali | pagina 5 |
| Art. 10 | Spurghi | pagina 5 |
| Art. 11 | Tombe di famiglia | pagina 6 |
| Art. 12 | Durata concessioni tombe di famiglia | pagina 6 |
| Art. 13 | Durata concessioni cappelle di famiglia e tombe private | pagina 6 |
| Art. 14 | Obbligo di allestimento | pagina 6 |
| Art. 15 | Diritti di superficie | pagina 7 |
| Art. 16 | Loculi cinerari | pagina 7 |
| Art. 17 | Durata concessione loculi | pagina 7 |
| Art. 18 | Abbandono intempestivo loculo | pagina 7 |
| Art. 19 | Sistemazione dei loculi | pagina 7 |
| Art. 20 | Ossario e cinerario comunale | pagina 8 |
| Art. 21 | Autorizzazione e posa lapidi e monumenti | pagina 8 |
| Art. 22 | Posa lapidi sui muri | pagina 8 |
| Art. 23 | Ordine e estetica di nuove opere | pagina 8 |
| Art. 24 | Lavori nei cimiteri | pagina 8 |
| Art. 25 | Posizione di lapidi e monumenti | pagina 8 |
| Art. 26 | Manutenzione tombe e monumenti | pagina 9 |
| Art. 27 | Coltivazione fiori e arbusti | pagina 9 |
| Art. 28 | Accesso ai cimiteri | pagina 9 |
| Art. 29 | Servizio funebre | pagina 9 |

| | | |
|---------|---|-----------|
| Art. 30 | Diritto all'inumazione | pagina 9 |
| Art. 31 | Permessi sepolture e esumazioni | pagina 10 |
| Art. 32 | Permessi per depositare le urne cinerarie | pagina 10 |
| Art. 33 | Scelta del cimitero | pagina 10 |
| Art. 34 | Prescrizioni per la sepoltura | pagina 10 |
| Art. 35 | Tumulazione in fosse separate | pagina 10 |
| Art. 36 | Termine generale per le esumazioni | pagina 10 |
| Art. 37 | Infrazioni | pagina 11 |
| Art. 38 | Tasse | pagina 11 |
| Art. 39 | Casi particolari e contestazioni | pagina 11 |
| Art. 40 | Entrata in vigore | pagina 11 |

Richiamato l'art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario e ogni altra norma applicabile si emette il seguente regolamento

- Art. 1**
Amministrazione I cimiteri comunali sono gestiti dal Municipio e dall'amministrazione comunale (riservate le competenze del Dipartimento della sanità e socialità) che vigilano in particolare sulla buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.
- Art. 2**
Delega Il Municipio ha la facoltà di delegare ad un servizio esterno la sorveglianza, la manutenzione e le opere da affossatore.
- Art. 3**
Doveri dell'affossatore L'affossatore incaricato provvede alle inumazioni e alle esumazioni secondo quanto prescritto all'art. 31 del presente regolamento.
- Art. 4**
Esclusività Tutte le sepolture o deposito di ceneri nel territorio comunale avvengono esclusivamente nei cimiteri. Solo in casi eccezionali, motivati da interesse pubblico, il Municipio ha facoltà di procedere a sepolture e inumazioni in luoghi diversi, nel rispetto delle prescrizioni legali di ordine superiore.
Rimane riservato il diritto di conservare urne cinerarie in luoghi privati.
- Art. 5**
Registro delle inumazioni, delle urne cinerarie e delle tombe di famiglia Il Municipio tiene un registro delle inumazioni, delle urne cinerarie e delle tombe di famiglia, dal quale risultino le informazioni seguenti:
a) il numero e la posizione della tomba o del loculo;
b) Cognome, nome e paternità del defunto;
c) luogo d'origine e di domicilio (solo se fuori comprensorio);
d) date di nascita e morte;
e) date d'inizio e scadenza delle concessioni;
f) dati completi della persona che si farà carico di eventuali tasse e che si occuperà della tomba, rispettivamente del loculo;
g) eventuali esumazioni straordinarie, eventuali prelievi straordinari di urne (sia dai loculi che dalle tombe) ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria.
- Art. 6**
Planimetria dei cimiteri Il Municipio, redige una planimetria dei cimiteri nella quale sono indicati i numeri delle tombe e dei loculi.
- Art. 7**
Suddivisioni e ordine sepolture Le aree dei Cimiteri comunali sono suddivise in:
a) zone per sepolture a tempo determinato di persone adulte;
b) zone per sepolture a tempo determinato di bambini sotto i 10 anni;
c) zone tombe private, se già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento;

- d) zone tombe di famiglia, se già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento;
- e) zone cappelle di famiglia, se già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento;
- f) zone loculi per le urne cinerarie;
- g) zona ossario e cinerario comune.

Le inumazioni hanno luogo in progressione e con sequenza ordinata dal Municipio.

Art. 8

**Fosse
Individuali**

La sepoltura in fossa individuale ha una durata di 20 anni.

L'inumazione nella zona per bambini ha una durata di 30 anni.

La deposizione, in una tomba individuale già esistente, di un'urna di una persona defunta da meno di un anno ha una durata di 20 anni, gli anni già trascorsi per la tomba non vengono più considerati nel calcolo.

Art. 9

**Durata
concessioni
fosse individuali**

Trascorso il periodo indicato all'art. 8, il terreno ritorna di dominio del Comune, che ne dispone come segue:

- a) in assenza di bisogno di spazio per nuove sepolture, può lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato;
- b) in caso di bisogno di spazio, procede, a sue spese, all'allontanamento in discarica del monumento funebre ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti, spurgando il campo cimiteriale.

Il Municipio ha l'obbligo di avvisare per tempo gli eredi ed i rappresentanti del defunto, se conosciuti, tramite contatto diretto, se ignoti tramite avviso all'albo comunale, indicando le proprie intenzioni per permettere loro di:

- asportare il monumento funebre, qualora ne fossero interessati;
- indicare la destinazione dei resti ai sensi dell'art. 20;
- proseguire la normale manutenzione della tomba nel caso di cui al presente art. 9 a).

È permessa la deposizione di urne in tombe individuali esistenti con una nuova concessione, salvo nel caso in cui ciò sia in contrasto con il programma comunale di gestione. Nel caso in cui la deposizione sia in contrasto con tale programma, può essere permessa la deposizione, ma solo per le persone domiciliate al momento del decesso e senza il diritto di rinnovo della precedente concessione.

È permessa la deposizione di urne, collocate precedentemente in loculi, la cui concessione è giunta a scadenza, ma senza diritto al rinnovo della precedente concessione per la tomba e solo se per la stessa non è previsto uno spurgo nei venti anni successivi.

Art. 10

Spurghi

Il Municipio ha la facoltà di provvedere all'esecuzione di spurghi generalizzati di tombe esistenti, a condizione che il periodo indicato all'art. 8 sia trascorso per tutte le tombe coinvolte. Le modalità sono le stesse indicate all'art. 9.

| | |
|--|--|
| Tombe di famiglia e tombe private | <p>Art. 11</p> <p>Nelle tombe di famiglia, tenuto conto delle profondità regolamentari, vi è la possibilità di seppellire un massimo di due salme, nelle tombe private una salma, o depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità. Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno. Possono rimanere nella tomba i resti precedenti.</p> <p>Viene concessa la deposizione di 2 salme nelle tombe private unicamente nel caso in cui la prima sia già stata tumulata ad una maggiore profondità, ed alle condizioni imposte dal Municipio in occasione della prima sepoltura.</p> |
| Durata concessioni tombe di famiglia | <p>Art. 12</p> <p>La durata della concessione della tomba di famiglia viene calcolata a partire dalla prima deposizione, indipendentemente se si tratti di una cassa o di un'urna. La concessione ha una durata di 30 anni ricalcolata in occasione di ogni nuova inumazione, ed è rinnovabile illimitatamente per periodi di ulteriori 10 anni, mediante richiesta al Comune entro 3 mesi dalla scadenza. Tuttavia, alla fine di ogni periodo di concessione, in caso di interesse pubblico preponderante, in particolare nell'ambito di eventuali progetti di riorganizzazione o ristrutturazione dei cimiteri, il Comune potrà smantellare le tombe e ridefinire le zone ai sensi dell' art. 7.</p> |
| Durata concessioni cappelle di famiglia e tombe private | <p>Art. 13</p> <p>a) Le cappelle di famiglia e le tombe private esistenti beneficiano di una concessione della durata di 30 anni a partire dall' entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>La concessione è rinnovabile illimitatamente per periodi di ulteriori 10 anni.</p> <p>Tuttavia, alla fine di ogni periodo di concessione, in caso di interesse pubblico preponderante, in particolare nell'ambito di eventuali progetti di riorganizzazione o ristrutturazione dei cimiteri, il Comune potrà smantellare le cappelle e ridefinire le zone ai sensi dell'art. 7.</p> <p>b) Non vengono rilasciate concessioni per nuove cappelle di famiglia.</p> <p>c) Nuove concessioni per tombe private, sempre della durata iniziale di 30 anni, vengono rilasciate unicamente in caso di abbandono da parte di precedenti concessionari. È esclusa un'estensione della zona per tombe private oltre il perimetro già esistente all'entrata in vigore del presente regolamento.</p> |
| Obblighi di allestimento | <p>Art. 14</p> <p>Al concessionario di una tomba o cappella di famiglia è fatto obbligo di sistemare e mantenere decorosamente il luogo.</p> <p>Sulla tomba di famiglia dovrà essere posato immediatamente un contorno. Entro 1 anno dalla concessione, ma non prima di 6 mesi, dovrà essere sistemata ai sensi dell'art. 21. In caso contrario il Municipio provvederà ad una sistemazione sommaria a spese degli eredi e rappresentanti dei defunti.</p> <p>Ogni modifica dello stato delle cose dovrà essere preventivamente autorizzata dal Municipio.</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| Diritto di superficie | Art. 15 Con la concessione di una tomba, si ottiene unicamente un diritto di superficie e non un diritto di proprietà del terreno: i cimiteri sono di proprietà del Comune, per cui su questi spazi non è possibile far valere alcun diritto di alienabilità o di sequestro o qualsiasi altro diritto da parte di terzi. |
| Loculi cinerari | Art. 16 In ogni loculo possono essere deposte 2 urne cinerarie. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi deposti nei loculi. Non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi; eventualmente la deposizione può essere concessa in un loculo già occupato da un'altra urna. |
| Durata concessione loculi | Art. 17 La concessione di un loculo ha una durata di 20 anni. La scadenza della concessione viene calcolata a partire dalla deposizione della seconda urna cineraria. Compatibilmente con le esigenze di nuovi spazi, la concessione può essere rinnovata per un unico periodo di 10 anni supplementari mediante richiesta al Comune entro 3 mesi dalla scadenza. Al termine di ogni periodo, il loculo ritorna di dominio del Comune, il quale ne dispone come segue: <ol style="list-style-type: none">a) in assenza di bisogno di spazio, può lasciare il loculo inalterato a tempo indeterminato,b) in caso di bisogno spazio, procede ad avvisare per tempo gli eredi ed i rappresentanti del defunto, se conosciuti, tramite contatto diretto, se ignoti tramite avviso all'albo comunale, indicando le proprie intenzioni per permettere loro di:<ul style="list-style-type: none">• ritirare le urne cinerarie,• indicarne la destinazione dei resti ai sensi dell'art. 20,• proseguire la normale manutenzione del loculo nel caso previsto dall'art. 17a. |
| Abbandono intempestivo loculo | Art. 18 Coloro che intendono ritirare urne cinerarie presenti in un loculo la cui concessione non è ancora scaduta dovranno fare richiesta scritta al Municipio. La concessione dell'abbandono implica la sostituzione a nuovo della lastra cineraria in pietra naturale a spese dei richiedenti. |
| Sistemazione dei loculi | Art. 19 Sulla lastra di chiusura del loculo dovranno figurare: nome, cognome, anno di nascita e di morte. Le incisioni devono uniformarsi a quelle già presenti sulle lastre circostanti. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio. È pure ammessa la posa di fotoceramiche e vasetto portafiori che devono uniformarsi a quelli delle lastre circostanti. Tutte le spese sono a carico del concessionario. |

- Art. 20**
Ossario e cinerario comunale In assenza di esplicite diverse indicazioni da parte degli eredi o rappresentanti dei defunti, tutti i resti provenienti da esumazioni avvenute nei cimiteri, nonché le ceneri di urne situate in loculi o tombe la cui concessione è giunta a scadenza, vengono depositati nell'ossario e nel cinerario comunale.
- Art. 21**
Autorizzazioni e posa lapidi e monumenti Per la posa di contorni, lapidi, monumenti, croci ecc. è necessario il consenso del Municipio. La domanda, corredata dal progetto, dovrà essere presentata in 2 copie.
Dovranno essere rispettate le seguenti misure: larghezza cm 80, lunghezza cm 180, altezza massima cm 100. Le tombe per i bambini avranno una larghezza di cm 50, una lunghezza di cm 120 e un'altezza massima di cm 80.
Pure la modifica di monumenti, lapidi o croci precedentemente autorizzati è subordinata ad autorizzazione municipale.
Il lavoro va svolto a regola d' arte, per cui é auspicata la sua esecuzione da parte di ditte specializzate
- Art. 22**
Posa lapidi sui muri Sui muri dei cimiteri non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc.
Nei casi preesistenti è concessa la rimozione previa autorizzazione.
- Art. 23**
Ordine ed estetica di nuove opere Il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'estetica e l'ordine. Contro abusi, stonature e sistemazioni maldestre esso ha il diritto e dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modifiche. Dopo un secondo richiamo scritto rimasto inevaso, Il Municipio esegue direttamente le sistemazioni del caso, di regola a spese degli eredi o rappresentati dei defunti
- Art. 24**
Lavori nei cimiteri È vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno dei cimiteri. Fanno eccezione opere di restauro e di riferimento che, per la loro natura non possono essere eseguite altrove.
Dal 31.10 al 02.11 compresi è proibito qualsiasi lavoro che ecceda l'ordinaria pulizia e l'ornamento delle tombe.
- Art. 25**
Posizione di lapidi e monumenti Le croci, le lapidi, i monumenti funebri dovranno essere posati in modo da non poter costituire pericoli per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci ecc. a punte aguzze.
Ogni danno di qualsiasi specie che potesse derivare dalla costruzione, dalla posa o conformazione di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere. Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a lapidi o monumenti eretti nei cimiteri.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Manutenzione tombe e monumenti | Art. 26 I cimiteri vanno tenuti costantemente puliti in tutta la loro estensione. Materiali e detriti di ogni sorta derivanti da lavori vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno. Le tombe e i monumenti devono essere oggetto di regolare manutenzione; l'eventuale inosservanza di questa prescrizione, sarà oggetto d'intervento municipale. Dopo un secondo richiamo scritto rimasto inevaso, Il Municipio esegue direttamente le sistemazioni del caso, addebitando le spese all'interessato. Resta riservata la facoltà, al Municipio, di decidere l'annullamento della concessione e la soppressione della tomba, riservato l'art. 36. |
| Coltivazione fiori e arbusti | Art. 27 Sulle tombe possono essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e ad un'altezza massima di cm 60. È vietata in ogni modo la piantagione di alberi come pure di vegetazione fuori dal perimetro assegnato. In caso di incuria il Municipio adotta gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 24. |
| Accesso ai cimiteri | Art. 28 È assolutamente vietato introdurre volontariamente animali nei cimiteri. È richiesto un atteggiamento rispettoso della pace dei defunti. Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave dei cimiteri e di fissare orari d'accesso. |
| Servizio funebre | Art. 29 Il servizio funebre è lasciato alla cura dei parenti del defunto o di chi per esso, secondo consuetudine. Il Municipio provvede di propria iniziativa solo nei casi in cui il defunto non abbia parenti o rappresentanti in grado di decidere; in simili casi si procederà con l'incenerimento e la deposizione in un loculo. I servizi comunali curano l'osservanza delle prescrizioni legali e provvedono all'ordine pubblico e alla viabilità durante le cerimonie funebri. |
| Diritto all'inumazione | Art. 30 Nei cimiteri comunali sono sempre accolte le salme o le ceneri: a) di tutte le persone attinenti e delle persone domiciliate, decedute nella o fuori dalla giurisdizione comunale; b) di tutte le altre persone decedute sulla giurisdizione del territorio comunale; c) di tutte le persone che fruiscono di un diritto di sepoltura in una tomba o cappella di famiglia o in una tomba privata; Il Municipio, può concedere l'autorizzazione alla sepoltura di altre persone, previo pagamento delle tasse e delle spese vive, in particolare nel caso di defunti affettivamente legati al nostro territorio e/o a persone che vi risiedono. |

| | |
|---|---|
| Permessi sepolture ed esumazioni | <p>Art. 31</p> <p>Nessuna salma può essere tumulata, dissepolta, esumata, o asportata dai cimiteri senza il consenso del Municipio.</p> <p>E' fatto obbligo di comunicare, tramite la ditta di Onoranze Funebri, in forma scritta al Municipio, i dati conformemente all'art. 5.</p> <p>I servizi comunali, provvederanno quindi, tramite l'affossatore, a far preparare la fossa per l'inumazione.</p> |
| Permessi per depositare le urne cinerarie | <p>Art. 32</p> <p>Per depositare le urne nei loculi cinerari, nelle tombe di famiglia, nelle tombe private o nelle tombe individuali, è necessario il consenso del Municipio.</p> <p>È fatto obbligo di comunicare, tramite la ditta di Onoranze Funebri, in forma scritta al Municipio, i dati conformemente all'art. 5.</p> <p>La data e l'ora della deposizione dovranno essere comunicati per tempo ai servizi preposti. Per la posa della lastra sui loculi si farà capo, di solito, ad un impiegato comunale o della ditta di Onoranze Funebri preposta.</p> |
| Scelta del cimitero | <p>Art. 33</p> <p>Le persone domiciliate nel Comune, o per essi i loro eredi o rappresentanti, possono scegliere liberamente ognuno dei cimiteri comunali, senza vincoli particolari.</p> <p>In assenza di disposizioni esplicite, viene utilizzato il cimitero della frazione di residenza al momento del decesso.</p> <p>Per le altre persone il Municipio tiene di regola conto dei desideri dei richiedenti, nei limiti della disponibilità di spazio.</p> |
| Prescrizioni per la sepoltura | <p>Art. 34</p> <p>Per la sepoltura valgono le seguenti disposizioni</p> <ol style="list-style-type: none">i feretri devono essere di materiale degradabile e muniti di coperchio;L'impiego di feretri di zinco è ammesso solo nelle tombe di famiglia e nelle Cappelle;nei loculi cinerari, le ceneri devono essere contenute in apposite urne munite di un'etichetta con il nome e cognome. |
| Tumulazione in fosse separate | <p>Art. 35</p> <p>Ogni feretro deve essere tumulato in fosse separate. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nel momento del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.</p> |
| Termine generale per le esumazioni | <p>Art. 36</p> <p>Nessun esumazione può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione. Eccezioni a questo articolo possono essere concesse dal Municipio previo ottenimento del permesso emanato dal Dipartimento della sanità e della socialità.</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| Infrazioni | <p>Art. 37 Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da CHF 100.-- a CHF 2'000.--, da raddoppiarsi in caso di recidiva. È inoltre riservata l'azione civile e quella penale.</p> |
| Tasse | <p>Art. 38 Fossa individuale: Sepolture di persone domiciliate: nessuna tassa Altre sepolture: CHF 300.-- più le spese di sepoltura Deposizione urne di persone domiciliate: nessuna tassa Altre deposizioni di urne: CHF 300.--, più spese di sepoltura</p> <p>Loculi cinerari: Persone domiciliate: nessuna tassa per 20 anni Altre persone: CHF 500.-- Rinnovo per ulteriori 10 anni: CHF 300.--</p> <p>Tomba di famiglia: Concessione per 30 anni: CHF 500.-- Rinnovo per ulteriori 10 anni: CHF 300.--</p> <p>Cappella di famiglia: Rinnovo per ulteriori 10 anni: CHF 300.--</p> <p>Tomba privata: Concessione per 30 anni: CHF 300.-- Rinnovo per ulteriori 10 anni: CHF 300.--</p> |
| Casi particolari e contestazioni | <p>Art. 39 Per tutto quanto non contenuto nel presente regolamento, è data facoltà al Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel migliore dei modi a fare rispettare l'ordine e a mantenere il decoro del cimitero comunale. Le contestazioni relative all'applicazione del regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei termini di legge.</p> |
| Entrata in vigore | <p>Art. 40 Il presente regolamento entra in vigore con la sua ratifica da parte della competente Autorità cantonale. Esso annulla e sostituisce i regolamenti riguardanti i cimiteri comunali degli ex Comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano.</p> |

Approvato dal Municipio con Ris. Mun. 60/2014 il 20 gennaio 2014 (MM5/2014).
Approvato dal Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 24 febbraio 2014.
Approvato dalla Sezione Enti Locali con decisione no. 238-RE-12712 del 17 giugno 2014.

Modifiche art. 8, 9, 11, 20, 27, 32 e 38 approvate dal Municipio con Ris. Mun. 4/2021 il 11 gennaio 2021 (MM1/2021).

Approvate dal Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 14 giugno 2021.

Approvate dalla Sezione Enti Locali con decisione no. 1764 del 21 ottobre 2021.